

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI SAAS DI IT SERVICE MANAGEMENT PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4, LETT. A) DEL CODICE

ID SIGEF 2873 – CIG BA0191FF8E

ACCORDO QUADRO

PER LA FORNITURA DI SERVIZI SAAS DI IT SERVICE MANAGEMENT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

TRA

Consip S.p.A., a socio unico - con sede legale in Roma, via Isonzo 19/E – 00198 - iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 05359681003, capitale sociale Euro 5.200.000,00=i.v., in persona del legale rappresentante, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Avv. Marco Reggiani, domiciliato per la carica presso la sede sociale, come da poteri allo stesso conferito alla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2026 (nel seguito per brevità anche “**Consip**”)

E

Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Gaetano Negri n. 1, CAP 20123, capitale sociale Euro 6.000.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 00488410010, P. IVA 00488410010, domiciliata ai fini del presente atto in Milano (MI), Via Gaetano Negri n. 1, in persona del Procuratore Speciale ing. Nicola Carmine Formica, come da poteri allo stesso conferiti giusta procura repertorio N. 4483 raccolta N. 1364 del 06.02.2026 c/o Avv. Angela Dalmazio Tarantino, Notaio in Roma (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

PREMESSO

- a) che Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- b) che l'art. 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;
- c) che, peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- d) che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 13 del 20/01/2026 e sulla PVL di ANAC il 21/01/2026, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice, con più operatori a condizioni tutte fissate;
- e) il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura per il **Listino - Servizi SaaS ITSM - Salesforce** e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati alle condizioni, modalità e

termini ivi stabiliti e nei successivi Ordinativi-di Fornitura;

- f) che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Ordinativi di Fornitura;
- g) che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip;
- h) che i singoli Ordinativi di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario, in base alle modalità ed ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati; il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le garanzie definitive nei confronti di Consip e delle Amministrazioni, calcolate ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice e rilasciate:
 - dalla Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros - Rappresentanza Generale per l'Italia, ed avente n. DE0639412, per un importo di Euro 302.400,00=(trecentoduequattrocento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi in favore di Consip;
 - dalla Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros - Rappresentanza Generale per l'Italia, ed avente n. DE0639414, per un importo di Euro 410.130,00=(quattrocentodiecimilacentotrenta/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi in favore delle Pubbliche Amministrazioni.
- i) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- j) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
 - a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Ordinativi di Fornitura da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
 - b) **Allegato o Allegati:** uno o più degli allegati al presente Accordo Quadro;
 - c) **Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i:** le Stazioni Appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad affidare gli Ordinativi di Fornitura;
 - d) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- e) **Data di Attivazione dell'Accordo Quadro:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare l'Accordo Quadro e da cui decorre la sua durata ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
 - f) **Fornitore:** il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Ordinativi di Fornitura;
 - g) **Capitolato d'Oneri:** il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento degli Ordinativi di Fornitura;
 - h) **Codice:** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
 - i) **Ordinativo di Fornitura (o "OdF"):** il documento inviato dall'Amministrazione al Fornitore, individuato sulla base di quanto previsto alla precedente lettera g), con il quale l'Amministrazione medesima affida le prestazioni. L'Ordinativo di Fornitura, una volta perfezionato, rappresenta il documento che vincola le parti;
 - j) **Unità/Punto/i Ordinante/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni abilitate ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
 - k) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
 - l) **Soggetti aggregatori:** le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti all'art. 1, lett. p) dell'Allegato I.1 al Codice;
 - m) **Regolamento ACN:** Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 adottato da ACN con Decreto Direttoriale n. 21007/24 del 27 giugno 2024.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato d'Oneri, il Capitolato Tecnico e le sue appendici, i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente Accordo Quadro per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: <https://www.consip.it/bandi/public-cloud-saas-it-service-management> ad eccezione delle Regole di E-procurement che sono consultabili sul sito [Acquistinrete.it](https://www.acquistinrete.it)>Chi siamo>Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Offerta Economica del Fornitore); Allegato "B" (Patto di integrità); Allegato "D" (Tracciabilità flussi)
3. Il presente Accordo Quadro è regolato:
 - a) dalle disposizioni del Codice;
 - b) dalle disposizioni degli Allegati al Codice e da quelle del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le sole

disposizioni ancora vigenti alla data di entrata in vigore del Codice;

- c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - d) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - f) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip, consultabili sul sito internet della stessa Consip;
 - g) dal Patto di integrità.
4. Gli OdF saranno regolati dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dalle disposizioni indicate al precedente comma. Le clausole dell'Accordo Quadro e degli OdF sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

1. Nell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni obbligate ai sensi dei Decreti Ministeriali del 22/05/2012 e del 25/06/2012 sono tenute ad indicare l'avvenuta registrazione alla "*Piattaforma dei crediti commerciali*". Gli Ordinativi sprovvisti dell'indicazione relativa all'avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 6, comma 9.
2. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli OdF e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni aventi ad oggetto la fornitura di servizi SaaS di IT Service Management per le Pubbliche Amministrazioni alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e nei relativi allegati.
3. Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli OdF che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è pari a **€ 175.000.000,00** (centosettantacinquemilioni), IVA esclusa, come meglio indicato nella documentazione di gara.
4. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad uno o più Ordinativo/i di fornitura raggiunga il valore stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 5%), Consip considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza, le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordinativi di fornitura.
5. Il massimale dell'Accordo Quadro può essere superato di un valore non superiore al 5% dell'importo complessivo dello stesso (pari a 175 mln €) per effetto di uno o più Ordinativi di fornitura emessi in costanza della sua durata, qualora nessuno degli aggiudicatari abbia raggiunto la soglia massima di erosione del 50%, fatto salvo quanto di seguito descritto:
 - l'operatore aggiudicatario che è prossimo al raggiungimento della "Soglia massima di erosione" (come descritta al §6.2.3 del Capitolato Tecnico) potrà vedersi estesa detta soglia sino ad un valore pari al 2,5% del massimale dell'AQ, a copertura di eventuale/i Ordinativo/i di fornitura emessi in suo favore. A

seguito di tale circostanza, sarà inibita la possibilità di emettere ulteriori ordinativi in favore di tale operatore;

- solo a favore degli altri operatori aggiudicatari, il valore residuo dell'Accordo Quadro può essere incrementato sino a concorrenza di un ulteriore 2,5% del massimale dell'AQ, ove prima della scadenza dell'Accordo Quadro, l'importo di uno o più Ordinativi di Fornitura lo ecceda.

6. Consip può apportare le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lettere c) e d) del Codice.
7. Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario del listino di cui alla lett. e) delle premesse, il quale con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione agli OdF che si perfezionano decorso il termine di **4 giorni lavorativi** dalla ricezione dello stesso inviato dalla singola Amministrazione e basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati.
8. L'affidamento delle prestazioni da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore avviene attraverso l'invio dell'Ordinativo di Fornitura.
9. Al fine di affidare un OdF basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:
 - a. alla definizione dell'oggetto, del quantitativo e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi allegati;
 - b. all'affidamento dell'OdF in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui al par. 6.2 del Capitolato Tecnico;
 - c. all'invio dell'Ordinativo di Fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, e al conseguente perfezionamento dello stesso.
10. Prima di inviare l'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione procederà ad una ponderata verifica dell'oggetto, in modo da assicurarne la pertinenza e piena rispondenza rispetto all'oggetto dell'Accordo Quadro cui sta aderendo. Si richiama a tale riguardo quanto previsto dall'art. 7, comma 16 del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 18 mesi a decorrere dalla data di attivazione che sarà successivamente comunicata e pubblicata sul sito acquistinrete.it, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo.
2. La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, previa comunicazione scritta di Consip, da inviare ai Fornitori via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il valore massimo stabilito nel precedente articolo e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare gli OdF.
4. Gli OdF potranno avere una durata da 12 a 36 mesi decorrenti dalla Data di avvio del servizio.
5. In casi eccezionali, l'Amministrazione potrà, in corso di esecuzione, prorogare la durata dell'OdF per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto esecutivo agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.

ARTICOLO 4 BIS - QUALIFICAZIONE CLOUD

1. Il presente Accordo Quadro è stato stipulato previa verifica sul Catalogo ACN di cui al Regolamento ACN n. 21007/2024 del 27/06/2024 del possesso del livello di qualificazione dei servizi cloud richiesto.
2. Le modalità di erogazione del servizio (Livelli di servizio) sono regolate in dettaglio nell'Allegato e nell'Appendice del Regolamento ACN corrispondente al livello di qualificazione e/o adeguatezza richiesto, pena l'applicazione delle relative sanzioni previste nella disciplina dei crediti di servizio.
3. Il livello di qualificazione e/o di adeguatezza previsto per l'esecuzione del presente Accordo Quadro dovrà essere mantenuto per tutta la durata contrattuale. In caso di avvio del procedimento di revoca della qualificazione e/o di dichiarazione dell'inadeguatezza da parte dell'ACN o in prossimità della scadenza della validità della qualificazione è onere e responsabilità esclusiva del Fornitore di adoperarsi per tempo al fine di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione dei servizi, anche, ove possibile, prestando la necessaria collaborazione al CSP.
4. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione contrattuale, la qualificazione e/o l'adeguatezza dovesse essere prossima alla scadenza e non fosse già intervenuto il relativo rinnovo, è obbligo del Fornitore trasmettere alla Amministrazione e con in copia la Consip entro e non oltre il termine di scadenza originale l'eventuale provvedimento, rilasciato da ACN ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del Regolamento ACN, di autorizzazione ad operare in continuità fino alla data di conclusione del procedimento di rinnovo, pena l'applicazione della relativa penale.
5. Nel caso in cui l'ACN comunichi l'avvio del procedimento di revoca della qualificazione e/o di declaratoria di inadeguatezza ai sensi dell'art. 21 del Regolamento ACN è obbligo del Fornitore darne comunicazione tramite pec all'Amministrazione e a Consip entro 5 giorni solari dalla ricezione della comunicazione da parte del CSP, pena l'applicazione della penale di cui all'art. "Penali". Resta salvo il diritto dell'Amministrazione e di Consip di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che il CSP, a seguito della comunicazione da parte di ACN, abbia comunicato l'avvio del procedimento di revoca della qualificazione e/o di declaratoria di inadeguatezza senza che il Fornitore ne abbia dato comunicazione all'Amministrazione e a Consip nel termine sopra riportato, si applicheranno le sanzioni previste all'articolo "Penali".
6. Si precisa che l'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma si riferisce anche all'ipotesi in cui l'avvio del procedimento riguardi uno o più prodotti oggetto del contratto e/o comunque funzionali alla relativa esecuzione.
7. Nel caso in cui l'ACN comunichi la revoca della qualificazione e/o la declaratoria di inadeguatezza ai sensi dell'art. 21 del Regolamento ACN è obbligo del Fornitore darne comunicazione tramite pec all'Amministrazione e a Consip entro 5 giorni solari dalla ricezione della comunicazione da parte del CSP, pena l'applicazione della penale di cui all'art. "Penali". Resta salvo il diritto dell'Amministrazione e di Consip di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che il CSP, a seguito della comunicazione da parte di ACN, abbia comunicato la revoca della qualificazione e/o la declaratoria di inadeguatezza senza che il Fornitore ne abbia dato comunicazione all'Amministrazione e a Consip nel termine sopra riportato, si applicheranno le sanzioni previste all'articolo "Penali".
8. Resta inteso che, in caso di revoca della qualificazione e/o di dichiarazione di inadeguatezza di cui all'art. 21 del Regolamento ACN, si applicherà quanto previsto all'art. "Condizione particolare di risoluzione" nonché all'art. "Exit Strategy e Grace Period".

9. Qualora, in corso di esecuzione contrattuale, per esigenze imprevedibili e sopravvenute derivanti da sopraggiunti provvedimenti normativi e/o regolamentari che comportino l'attribuzione di nuove competenze all'Amministrazione o la variazione dei livelli di classificazione di una o più tipologie di dati, dovesse verificarsi, in tutto o in parte, una modifica nella classificazione dei dati trattati che renda necessario il possesso di un livello di qualificazione di uno o più dei servizi cloud oggetto del contratto ovvero di un livello di adeguatezza superiore a quello richiesto ai fini della stipula, l'Amministrazione deve darne immediata comunicazione al Fornitore tramite PEC, chiedendo a quest'ultimo di fornire la propria disponibilità ad avviare per il tramite del CSP, l'iter di qualificazione e/o adeguatezza corrispondente, qualora non ne sia già in possesso.
10. Nel caso in cui il Fornitore acconsenta, lo stesso, per il tramite del CSP, è obbligato ad avviare, entro un termine concordato con l'Amministrazione, l'iter per il conseguimento del livello superiore di qualificazione e/o di adeguatezza. In caso di mancato conseguimento del livello superiore, si applica quanto previsto dal precedente comma.
11. Nel caso in cui il Fornitore opponga rifiuto, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto per giusta causa, ferma la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale, anche solo in parte, ove ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 4 TER - EXIT STRATEGY E GRACE PERIOD

1. Al termine della durata contrattuale, che esso coincida o meno con la naturale scadenza del presente Accordo Quadro, per un periodo pari a 30 giorni, altrimenti detto *grace period*, il Fornitore si obbliga, senza oneri aggiuntivi, a mettere a disposizione dell'Amministrazione i dati di quest'ultima, ai fini del relativo recupero. Il Fornitore si obbliga a dare idonee garanzie dell'eliminazione e/o avvenuta inaccessibilità dei dati dell'Amministrazione. In ogni caso, il Fornitore si impegna a dare supporto all'Amministrazione per il *grace period*, senza oneri aggiuntivi (Exit strategy).
2. Preliminarmente alla fase di Exit strategy, il Fornitore è obbligato a esportare l'interezza dei dati in un formato che andrà stabilito in accordo con l'Amministrazione e, comunque, idoneo a consentire il trasferimento dei dati stessi e dei servizi su altre e diverse infrastrutture. In ogni caso si rinvia a quanto previsto dal Regolamento ACN.
3. Al termine di tale periodo di recupero, e a meno che non sia espressamente richiesto dalla legge, i dati dell'Amministrazione verranno cancellati e/o comunque resi inaccessibili. A tal fine, il Fornitore si obbliga a fornire tutte le idonee garanzie a dimostrazione della eliminazione dei dati nonché la disponibilità a far eseguire verifiche in tal proposito da parte dell'Amministrazione o di soggetti terzi da questa designati.
4. In caso di revoca della qualificazione o di dichiarazione di inadeguatezza, trova applicazione quanto previsto dall'art. 21, comma 4, del Regolamento ACN.
5. Le previsioni del presente articolo trovano applicazione anche nel caso di recesso/cessazione parziale del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. I corrispettivi per ciascun OdF verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nell'Allegato "Corrispettivi e tariffe" di ciascun CSP, i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.
2. I corrispettivi per ciascun OdF dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione

contrattuale verranno determinati applicando la percentuale di sconto indicata nell'Offerta Economica pari a 4,80% (quattro virgola ottanta per cento) al relativo Listino ITSM in appendice al Capitolato Tecnico nonché in base alle regole stabilite dal Capitolato tecnico.

3. Per quanto riguarda le fasce di sconto del Listino Salesforce (di cui al § 6.3.3 del Capitolato tecnico), fermi gli sconti offerti in gara, con il presente contratto, a causa di un errore, si rettifica la tabella riportata nel Capitolato tecnico come di seguito:

Ordine	Sconto Addizionale
€0 - €249.999	0,00%
€250.000 - €399.999	5,00%
€400.000 - €499.999	9,00%
€500.000 - €599.999	14,00%
€600.000 - €749.999	19,00%
€750.000 - €999.999	24,00%
€1.000.000 - €1.999.999	29,00%
€2.000.000 +	35,00%

4. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli strumenti idonei che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Ciascun OdF verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite dal Capitolato d'Oneri, dal Capitolato Tecnico e agli artt. 3 e 4 del presente atto. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nell'Ordinativo di Fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario, l'Amministrazione:
- determinerà l'importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura;
 - individuerà i prodotti SaaS di ITSM e relativi quantitativi;
 - dovrà prevedere la durata dell'OdF.

Nel caso di OdF affidato da un Soggetto Aggregatore, nell'Ordinativo di Fornitura il medesimo:

- dovrà indicare tutte le singole Amministrazioni per le quali effettua l'affidamento;
 - dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione;
 - potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.
2. L'utilizzo dell'Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente al momento dell'utilizzo.
3. Sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1.
4. Per potere acquistare attraverso l'Accordo Quadro ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, il Punto Ordinante dell'Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso

che l'abilitazione del Punto Ordinate non comporta, in capo alla Consip e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinate.

5. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinate attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l'Accordo Quadro mediante Ordinativi di Fornitura. L'Ordinativo di Fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinate, con le modalità di seguito descritte.
6. Affinché l'Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinate e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Ordinativi di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
7. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli Ordinativi stessi, informare l'Amministrazione e Consip, spiegando le ragioni del rifiuto.
8. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. In tal caso, l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 59 comma 5-bis del Codice, ove in sede di emissione degli Ordinativi di Fornitura non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale né ripristinarlo mediante rinegoziazione secondo oggettiva buona fede.
9. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
10. I singoli OdF si perfezionano, così da rappresentare il documento contrattuale tra le Parti, il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli stessi inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell'OdF.
11. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni lavorativi dal perfezionamento del singolo Ordinativo di Fornitura i surrichiamati dati alle Amministrazioni.
12. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
13. Qualora venga richiesto da Consip, il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip, anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto

irrevocabile.

14. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice; ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile Unico del Progetto, nel rispetto dell'art. 114 del Codice e del relativo Allegato II.14; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
15. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 37 dell'Allegato II.14 del Codice, relativamente ai singoli OdF. Resta salva la facoltà per Consip di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

ARTICOLO 6 BIS – MODIFICHE DEGLI ODF IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Le modifiche degli OdF verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Le Amministrazioni contraenti possono:
 - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice;
 - b) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche all'OdF ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
 - c) apportare modifiche all'OdF nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.
3. Nei casi sopra descritti, le Amministrazioni contraenti effettueranno le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.
4. Le Amministrazioni contraenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'OdF, possono, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario dell'Accordo Quadro e/o degli OdF, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli OdF basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale

addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, nell'Ordinativo di Fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordinativo di Fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione degli OdF secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo quadro;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e negli OdF;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip, per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente a Consip e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli OdF, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre a Consip e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
 - h) manlevare e tenere indenne Consip e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di riferimento.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività

svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
8. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione a Consip e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli OdF
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
10. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli OdF non sono affidati al Fornitore in via esclusiva; pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
11. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip e alle altre Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
12. Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip e all'Amministrazione interessata, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip e all'Amministrazione interessata.
13. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data di cessazione degli effetti dell'ultimo OdF stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri OdF, a valere sull'Accordo Quadro, ancora vigenti e/o efficaci.
14. Ai sensi dell'art. 47 comma 3bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Consip una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi sui disabili di cui alla medesima legge n. 68/1999. A tal fine la Relazione dovrà contenere almeno quanto segue:
 - dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi ex art 17 della L n. 68/1999, con precisazione delle modalità di adempimento; tale dichiarazione dovrà essere resa anche dalle imprese che, pur avendo un numero di dipendenti pari a superiore a 15, non rientrano negli obblighi imposti dalla legge in quanto il numero dipendenti computabili nella quota ivi prevista risulta inferiore a 15, specificando per ciascun dipendente escluso dal computo, la tipologia di contratto e i criteri di computo utilizzati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 68/1999; nel caso di aziende con almeno 15 dipendenti, costituenti base di computo ai sensi della sopracitata legge, in alternativa a quanto sopra, può essere prodotto il prospetto informativo sui disabili inviato al competente Ufficio del Lavoro;
 - dichiarazione sull'assenza o presenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico delle imprese nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata alla Consip, **entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro**. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".

15. La relazione di cui al precedente comma 14, sarà pubblicata sul profilo di Consip, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 28, comma 2 del Codice e dell’art. 47, comma 9, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021. Consip procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47, comma 9.
16. Il Fornitore assume l’obbligo di non dare esecuzione all’Ordinativo di Fornitura dell’Amministrazione nell’ipotesi in cui l’Ordinativo riguardi ambiti merceologici e/o prestazioni diversi o non corrispondenti rispetto a quelli oggetto dell’Accordo Quadro stipulato tra Consip e Fornitore. In tale caso, il Fornitore ha l’obbligo di comunicare a Consip, entro e non oltre il termine di quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso il verificarsi della circostanza ostativa circostanziandone i motivi, al fine di consentire a Consip di compiere le opportune verifiche ed assumere le eventuali iniziative del caso, tra cui la segnalazione alle Autorità competenti.
- In ogni caso, ove venga accertata la violazione da parte del Fornitore di uno o entrambi gli obblighi di cui al presente comma, primo e secondo periodo (astenersi dall’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura e/o effettuare la tempestiva comunicazione a Consip), troverà applicazione la penale di cui al successivo articolo “Penali”.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al Bando di gara/Capitolato d’Oneri;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 120 del Codice.

ARTICOLO 9 - CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DI CONSIP S.P.A.

1. Consip S.p.A. potrà eseguire ogni ulteriore controllo e verifica al fine di accertare, a titolo esemplificativo, il corretto utilizzo dell’Accordo Quadro, anche in relazione:
- a) alla corrispondenza tra l’oggetto degli OdF e l’oggetto all’Accordo Quadro;
 - b) alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dal Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti rispetto ai suddetti OdF, in corso di esecuzione e alla loro conclusione.
- Consip potrà utilizzare le modalità ritenute più opportune e potrà svolgere verifiche sul luogo di esecuzione delle prestazioni presso il Fornitore e presso l’Amministrazione.
2. Il Fornitore, fermi gli obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 7, comma 16, si impegna a prestare piena collaborazione nel consentire lo svolgimento dei controlli e delle verifiche di cui al comma precedente. Consip potrà chiedere all’Amministrazione e al Fornitore chiarimenti e di mettere a disposizione tutta documentazione utile (quale a titolo esemplificativo: richieste dell’Amministrazione, note, verbali di consegna, contestazioni, diffide, documenti relativi a prodotti e servizi erogati, documenti in grado di attestare il rispetto dei livelli di servizio prescritti per il singolo contratto, possesso di certificazioni, mezzi e strumenti dell’ausiliaria) entro 10 giorni solari o il diverso termine che sarà assegnato. In caso di mancato rispetto di tale termine, al Fornitore sarà applicata la penale di cui all’articolo “Penali”.

3. Qualora all'esito delle attività di cui sopra, emergano inadempimenti, irregolarità o un possibile uso distorto dello strumento (a titolo esemplificativo, nel caso in cui, rispetto ad uno o più OdF, siano state affidate o eseguite una o più prestazioni estranee all'oggetto dell'Accordo Quadro), ed i documenti e chiarimenti resi dall'Amministrazione e dal Fornitore su richiesta della Consip non risultino idonei o sufficienti a superare le criticità riscontrate, la stessa assumerà le più opportune determinazioni, ivi inclusa la segnalazione alle Autorità competenti. Qualora, invece, all'esito delle attività di cui sopra, vengano accertati inadempimenti o irregolarità contrattuali o un uso distorto dello strumento, Consip segnalerà ogni riscontro all'Amministrazione contraente per le determinazioni di competenza e, se del caso, alle Autorità competenti e potrà applicare le penali di cui al successivo articolo "Penali". Resta fermo che Consip, ove venga accertato un uso distorto dello strumento, potrà in ogni caso risolvere l'AQ, anche ai sensi dell'art. 37, comma 5, dell'Allegato II.14 al Codice.
4. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, Consip S.p.A. svolge il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro e potrà richiedere, in ogni momento, l'invio di informazioni riguardanti a titolo esemplificativo:
- le Amministrazioni Contraenti,
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti con indicazione della data di emissione e suddivisi per Amministrazione completi di: i) servizi; ii) importo; iii) data di invio dell'Ordinativo di Fornitura; iv) data di perfezionamento dello stesso e v) gli importi fatturati per ogni singola Amministrazione;
 - l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i;
 - l'elenco dei reclami ricevuti e loro puntuale gestione;
 - l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo articolo "Garanzie". In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'Ordinativo, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.
- A tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per adempiere alle suddette richieste, per quanto di sua competenza ed a fornire riscontro alle richieste di Consip S.p.A. entro 15 giorni dalla data di richiesta, o il diverso termine che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Con riferimento al singolo OdF, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dello stesso per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tale verifica verrà effettuata secondo le modalità e le specifiche stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.
- La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2 e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati.
2. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche

abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico. Tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.

3. Per i dettagli sulla Verifica di Conformità far riferimento al paragrafo 12 del Capitolato Tecnico, da intendersi ivi integralmente richiamato.
4. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.
5. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il OdF e provvederà a dare comunicazione a Consip la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, indicati nell'Accordo Quadro e determinati sulla base di canoni mensili, si riferiscono alle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono fatturati secondo quanto previsto dal successivo comma 5.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli OdF, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
4. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione, il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo Ordinativo cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale derivante dall'Ordinativo e dalla tipologia del servizio, l'Impresa potrà emettere fattura in rate trimestrali posticipate, sulla base dei prodotti attivati alla data di chiusura del trimestre di riferimento.
6. Resta inteso che i "Crediti di Servizio" maturati a fronte della procedura di cui al paragrafo 6.3.1 (Crediti di Servizi), potranno essere dedotti come uno sconto in compensazione nella prima fattura utile, salvo quanto previsto nell'articolo "Penali" e nel Capitolato Tecnico.
7. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
8. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

9. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in Ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. Ai sensi dell'art. 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché, dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle "Linee Guida per l'emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze" del 15 febbraio 2023, l'Amministrazione Contraente rientrando nell'ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l'Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito "Ordine NSO"). A tal fine, l'Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip, o, in alternativa, trasmette, l'Ordine NSO attraverso altre piattaforme.
11. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell'Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell'Ordine NSO da parte dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell'Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell'Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 17 oltre quanto previsto dai successivi commi in merito alla possibilità di sospensione delle prestazioni contrattuali.
12. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine dell'esecuzione dell'OdF; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
13. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 125 del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari sui conti correnti intestati al Fornitore e indicati nell'Allegato D al presente Accordo Quadro, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
14. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.
15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
16. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e

alla Consip, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli OdF; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

17. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli OdF, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
18. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli OdF e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip, ciascuno per quanto di propria competenza.
19. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'OdF, ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Si applicano all'opposizione le disposizioni dell'Allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 27.
20. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
21. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, lett. e) dell'Allegato I.1 del Codice, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'OdF; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo, nel caso di contratti continuativi, pari al 20% del valore dell'Ordinativo di Fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali l'OdF s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'OdF in caso di sospensione.
22. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1 lett. e) dell'Allegato I.1 del Codice, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato del presente Accordo Quadro o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere

l'esecuzione dell'OdF fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall'OdF in caso di sospensione.

Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di Ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto dell'Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'OdF fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'OdF in caso di sospensione.

23. Gli Ordinativi di Fornitura non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 125, comma 1, del Codice e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

24. Laddove in relazione al singolo OdF ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi, le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

ARTICOLO 12 - COSTI DELLA SICUREZZA

1. Stante la natura delle prestazioni oggetto di Accordo Quadro non è prevista la redazione del "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze".

ARTICOLO 13 – AGGIORNAMENTO LISTINO

1. A partire dalla data di attivazione dell'Accordo Quadro, alla scadenza di ciascun trimestre, i Listini potranno essere oggetto di aggiornamento secondo le modalità di cui par. 10 del Capitolato Tecnico.
2. Nel periodo che va dalla stipula dell'Accordo Quadro fino alla scadenza dello stesso, Consip procederà a pubblicare sul sito www.acquistinretepa.it i nuovi Listini ai fini dell'adeguamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore.
3. I prezzi dei nuovi Listini pubblicati da Consip saranno disponibili ed applicati alle Amministrazioni Contraenti in relazione agli Ordinativi emessi successivamente alla suddetta pubblicazione.

ARTICOLO 14 – PENALI

1. Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità nell'esecuzione delle prestazioni o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente o a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, le penali descritte e regolate nel par. 12 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro, al

Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al precedente art. 7, comma 16 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a **€ 500,00**, fermo restando in capo a Consip il diritto di tutelare i propri interessi in ogni altro modo e sede.
4. In caso di mancato rispetto del termine assegnato ai sensi dell'art. 9 "Controlli e verifiche da parte di Consip S.p.A.", comma 2, Consip potrà applicare una penale pari a **€ 3.000,00**.
5. Nel caso in cui Consip accertasse inadempimenti o irregolarità contrattuali o un uso distorto dello strumento, di cui all'art. 9 "Controlli e verifiche da parte di Consip S.p.A.", comma 3, Consip S.p.A. potrà applicare una penale pari a **€ 5.000,00**.
6. Nel caso in cui il Fornitore dovesse inviare la reportistica richiesta da Consip ai sensi del precedente articolo 9, comma 4, in ritardo rispetto al termine/i ivi previsto/i, e per cause che non siano imputabili a Consip né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a **€ 2.000**. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento. Solo con riferimento alla reportistica relativa alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti, di cui al precedente articolo 9, comma 4, il ritardo nell'invio del report rispetto al termine ivi previsto, per cause non imputabili a Consip né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito, comporta l'applicazione di una penale pari a **€ 2.000**.
7. In caso di mancato rispetto di uno dei termini assegnati ai sensi dell'art. 9 "Controlli e verifiche da parte di Consip S.p.A.", comma 4, per casi diversi da quelli del precedente comma, Consip potrà applicare una penale pari a **€ 3.000,00**.
8. In ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali e nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina a responsabile del Trattamento allegato all'Accordo Quadro, all'esito delle verifiche, ispezioni e *audit* e *assessment* compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "*Norme in materia di protezione dei dati personali*", l'Amministrazione applicherà al Fornitore – Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo dell'OdF per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "*Norme in materia di protezione dei dati personali*".
9. In ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali e nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina allegato all'Accordo Quadro, all'esito delle verifiche, ispezioni e *audit* e *assessment* compiute dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "*Norme in materia di protezione dei dati personali*", l'Amministrazione applicherà al Fornitore – Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari all'**0,5 per mille** del corrispettivo dell'OdF per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "*Norme in materia di protezione dei dati personali*".
10. In caso di invio delle informazioni del successivo articolo 31 "Commissioni a carico del Fornitore", comma 2,

oltre l'ultimo giorno del mese successivo al semestre di pertinenza, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a **€ 5.000** per ogni mese di ritardo. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

Il Fornitore è tenuto a segnalare tempestivamente – entro i termini previsti per l'invio di dette informazioni – eventuali problemi tecnici o malfunzionamenti della piattaforma che dovessero impedire la puntuale trasmissione delle informazioni richieste dal successivo articolo 31, commi 2 e 4, mediante l'apertura di apposito ticket al Contact Center Consip.

11. In caso di mancato o parziale invio della documentazione richiesta al precedente art. 7, comma 14, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6 del D.L. 77/2021, convertito con mod. in Legge n. 108/2021, una penale pari a euro **€ 15.000**.

Il mancato adempimento dell'invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall'applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo ogni trenta giorni di ritardo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto dal successivo comma 18, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore dell'Accordo Quadro.

12. In caso di inadempimento dell'obbligo di trasmissione di cui all'art. 4bis "Qualificazione cloud", comma 4, la Amministrazione contraente applicherà una penale pari a **€ 5.000,00** e la Consip una penale pari a **€ 5.000,00**.

13. Per ogni giorno solare di ritardo nella comunicazione di cui all'art. 4bis "Qualificazione cloud", comma 5, l'Amministrazione contraente applicherà una penale pari a **€ 10.000** e la Consip applicherà una penale pari a **€ 10.000**.

14. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4bis "Qualificazione cloud, comma 7, l'Amministrazione contraente applicherà una penale pari a **€ 25.000** e la Consip applicherà una penale pari a **€ 25.000**.

15. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip.

16. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip e/o all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Consip e/o dall'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

17. Consip potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata all'art. "Garanzie", senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o

procedimento giudiziario.

18. Consip, per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore della soglia massima di erosione dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione dell'AQ per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
19. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 20% (venti per cento) dell'OdF, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
20. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
21. Relativamente a tutte le penali previste dall'Accordo Quadro, dagli Ordinativi di Fornitura e dal Capitolato Tecnico è fatto salvo il diritto di Consip e delle Amministrazioni Contraenti al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 15 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti di Consip con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore medesimo ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva pari ad Euro 302.400,00 (trecentoduemilaquattrocento/00), rilasciata in data 03/09/2026 dalla Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros - Rappresentanza Generale per l'Italia, mediante la stipula di una fideiussione assicurativa con primario Istituto assicurativo.
2. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici, le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore, con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte di Consip e quelli derivanti dal rispetto del Patto di integrità; pertanto, resta espressamente inteso che la stessa Consip, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip. La stessa dovrà rispettare le ulteriori previsioni di cui al citato art. 117.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, e dai singoli OdF e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della Consip verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. La garanzia di cui ai commi precedenti è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A. da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica,

attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art.116 del Codice e dell'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'art. 11, comma 6 del Codice. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. Consip si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

6. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare a Consip un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. Consip procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
7. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti OdF: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione degli OdF; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 11, comma 6 del Codice.
8. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma 7, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 6, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni OdF vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni OdF. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo OdF. Consip si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
9. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip.
10. Il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip.
11. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell'Accordo Quadro e dei relativi OdF, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 03/09/2026 dalla Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros - Rappresentanza Generale per l'Italia avente n. DE0639414 di importo pari ad Euro 410.130,00= (quattrocentodiecimilacentotrenta/00) in favore delle Amministrazioni Contraenti.
12. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con gli OdF nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione degli OdF disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Tale garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto esecutivo, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9 del Codice. A tal fine, la Consip S.p.A., al raggiungimento dell'80% del massimale eroso dell'Accordo Quadro, provvederà, solo nel caso in cui si ravveda la necessità – con apposita comunicazione – a richiedere l'estensione della garanzia definitiva di cui sopra.

13. La garanzia prestata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti opera a far data dalla formalizzazione del singolo OdF, per tale intendendosi la sua stipula e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emesso alla conclusione dell'esecuzione dell'OdF e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal suddetto certificato. Resta fermo quanto previsto dallo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, come derogato dal Capitolato d'Oneri.
14. La garanzia di cui ai precedenti commi prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
15. È onere della singola Amministrazione comunicare a Consip l'importo delle somme percepite dal Garante.
16. La garanzia di cui ai commi precedenti è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 116 del Codice e dell'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'art. 11, comma 6 del Codice. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. Consip si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
17. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare a Consip un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. Consip procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
18. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti OdF: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione degli OdF; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 11, comma 6 del Codice.
19. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e

nelle forme di cui al precedente comma 17, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni OdF vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni OdF. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo OdF. Consip si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.

20. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli OdF.
21. Nel caso in cui alla scadenza dell'Accordo Quadro non sia stato raggiunto il massimale dell'Accordo Quadro stesso, la garanzia definitiva presentata in favore delle Amministrazioni e detenuta da Consip, viene parzialmente svincolata, anche su istanza del Fornitore, e proporzionalmente ridotta fino a copertura del valore reale dei contratti stipulati.
22. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'OdF, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà/potranno risolvere l'Accordo Quadro e il singolo OdF ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a) del Codice;
 - c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere l'affidamento degli OdF;
 - f) qualora il Fornitore, in esecuzione di un OdF, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico;
 - g) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'articolo "Garanzie" eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip;
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate

contro le Amministrazioni e/o Consip, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali, diritti di proprietà e Logo";

- i) nei casi di cui agli articoli 10 (Verifiche di conformità); 11 (Corrispettivi e Fatturazione), 19 (Trasparenza), 20 (Riservatezza), 22 (Divieto di cessione del contratto), 26 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 28 (Subappalto), 29 (Danni, responsabilità civile);
- j) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo "Penali";
- k) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- l) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- m) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità;
- n) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. "Forza maggiore". Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato articolo. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, l'OdF si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'articolo "Forza maggiore" dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutori, previsti al presente articolo.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

- 2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l'Accordo Quadro e il singolo OdF senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
- 3. Consip può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353, 353 *bis*, 355 e 356 c.p.; ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e 2) del patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici

amministratori¹ che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), Consip eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

4. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con gli OdF tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti formulano, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, e contestualmente assegnano un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o degli OdF con atto scritto comunicato al Fornitore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e degli OdF, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o gli OdF, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e degli OdF che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato tramite pec dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o gli OdF e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. Ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del Codice, quando in fase di esecuzione dei singoli OdF non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione o del Fornitore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.
8. In caso di risoluzione anche di uno solo degli OdF, Consip si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli OdF a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa

¹ Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.

all'affidamento di nuovi OdF e può essere causa di risoluzione dei singoli OdF, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

9. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e degli OdF, Consip e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i OdF risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

ARTICOLO 16 BIS - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. Nel caso in cui la qualificazione del/dei servizio/i cloud oggetto di acquisizione venga a scadenza, senza che sia rinnovata, ovvero venga revocata, l'Amministrazione può risolvere l'OdF e la Consip può risolvere l'Accordo Quadro, fermo quanto previsto dall'art. 21, comma 5, del Regolamento ACN.

ARTICOLO 17 - RECESSO

2. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo OdF, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice;
 - in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o gli OdF.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'OdF, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite pec.
 4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip e/o l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, potrà/potranno recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo OdF, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto di OdF eseguite a regola d'arte, nonché del valore di eventuali materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

5. Qualora la Consip receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli OdF, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite pec.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli OdF le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 9 e all'art. 110 del Codice.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli OdF.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 119, comma 7, del Codice in caso di subappalto.

ARTICOLO 19 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 20 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli OdF; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo OdF ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli OdF affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo "Trattamento dei dati personali".

ARTICOLO 21 - RESPONSABILE GENERALE DEL CONTRATTO

1. Il Responsabile generale del contratto, nominato dal Fornitore è il Sig. Massimo Ciluzzo.
2. Il Responsabile generale del contratto è il referente responsabile nei confronti di Consip e/o delle Amministrazioni per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli OdF, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato Tecnico.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile generale del contratto, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip, con le modalità di cui al par. 11 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e gli OdF, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2, del Codice.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e gli OdF.

ARTICOLO 23 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e Consip, per quanto di propria competenza, dalle pretese che

terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o Consip sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Consip e delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli OdF, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
4. E' vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel sito istituzionale www.consip.it e nel Portale di www.acquistinretepa.it per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.
5. Anche in conformità a quanto prescritto dalle Regole di e-procurement, allegate al presente atto, Consip S.p.A. potrà valutare e, eventualmente, autorizzare, l'utilizzo da parte del Fornitore del logo e della denominazione Consip S.p.A., nonché degli altri segni distintivi ivi riprodotti per le attività inerenti al presente Accordo Quadro. A tal fine il Fornitore dovrà presentare alla Consip S.p.A. un'apposita richiesta di autorizzazione che dovrà contenere l'indicazione specifica delle modalità e finalità dell'utilizzo dei suddetti segni distintivi, da inviare alla casella di posta elettronica comunicazione@consip.it

ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e degli OdF e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei OdF, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'onori come sopra richiamata.
3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013), il concorrente/contraente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di

pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente" e la BDNCP; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti alla partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed il perfezionamento OdF, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. In ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato al presente Accordo Quadro. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
6. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell'Accordo Quadro e potrà risolvere l'OdF ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie a Consip che potrà risolvere l'Accordo Quadro.
7. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
8. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, senza la previa autorizzazione del Titolare del trattamento. A tal fine il Responsabile trasmette al Titolare, prima del perfezionamento dell'OdF, la lista dei trasferimenti di dati extra-UE che intende effettuare con l'indicazione del soggetto che riceve i dati, del paese di destinazione e delle adeguate garanzie su cui si fonda il trasferimento. Inoltre, il Fornitore si impegna ad informare l'Amministrazione della cessazione o dell'intenzione di avviare nuovi trasferimenti di dati al di fuori

dell'Unione europea nel corso della durata dell'OdF, affinché l'Amministrazione decida se autorizzare gli eventuali nuovi trasferimenti.

Resta fermo che il trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi all'OdF – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – potrà avvenire, previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle Binding Corporate Rules – BCR o delle Clausole Contrattuali Tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di *business continuity* e di *disaster recovery*, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dall'Amministrazione - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

9. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
10. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 26 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e Consip.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Consip ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti esecutivi.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC., gli OdF nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti di subappalto e nei subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale i subappaltatori e i subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La medesima clausola dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti di subappalto eventualmente stipulati dai subappaltatori del Fornitore nei confronti dei propri subappaltatori.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip, all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti di subappalto e nei subcontratti verrà assunta dai subappaltatori e dai subcontraenti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La medesima clausola dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti di subappalto eventualmente stipulati dai subappaltatori del Fornitore nei confronti dei propri subappaltatori.
8. La singola Amministrazione contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla singola Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000,

attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
10. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 28 – SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle prestazioni afferenti ai Servizi SaaS di IT Service Management (CPV 48920000-3), oggetto dell'Accordo Quadro, per una quota pari al 10% dell'importo contrattuale
2. Ai sensi dell'art. 119 comma 2, quinto periodo, del Codice, il Fornitore si è impegnato a subappaltare in misura pari all'1% delle prestazioni che intende subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1 del Codice.
3. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi, da applicarsi anche agli eventuali subappalti dei subappaltatori, ove l'ulteriore subappalto sia ammesso.
4. L'Impresa si impegna a depositare presso Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività che essa, o i suoi subappaltatori, intende affidare in subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.
5. Resta inteso che l'Impresa si impegna anche per conto dei propri subappaltatori a che sia inserita, nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione all'amministrazione contraente, dell'intervenuta risoluzione.

6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, Consip procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
7. Consip, in relazione ai contratti finanziati in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dovranno richiedere al Fornitore, che si impegna a produrre, la dichiarazione conforme all'Allegato n.9 al Capitolato d'Oneri Parte A – "Dichiarazione Dati titolare effettivo", resa dal subappaltatore.
8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'amministrazione contraente revocherà l'autorizzazione.
9. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.
10. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - A) ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore: i) deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale; ii) per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti; nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.
 - B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
11. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti di Consip e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
12. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
13. Il Fornitore è responsabile in solido, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte

del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

14. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.
15. Il Fornitore si impegna a che siano sostituiti i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori.
16. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
17. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip e l'Amministrazione contraente possono risolvere l'Accordo Quadro e il Contratto esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
18. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip e all'Amministrazione Contraente interessata. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti Consip si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 119 comma 2 del Codice, primo periodo.
19. Ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del precedente comma 18 del presente articolo, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto negli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis) del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 co. 2.
20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti. La Consip provvederà a comunicare al Casellario Informatico di cui all'art. 222, comma 10 del Codice le informazioni secondo quanto previsto dall'ANAC.

ARTICOLO 29 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 30 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.
2. Laddove la registrazione sia operata da Consip e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta a Consip e/o alle Amministrazioni Contraenti entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 31 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare a Consip una commissione pari al 0,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite il presente Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore a decorrere dalla data di perfezionamento del primo OdF è tenuto a trasmettere a Consip, per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo "Penali" in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports

specifici, nel formato elettronico richiesto da Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui all'Allegato "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE" al presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato.

3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
 - entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
 - entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo OdF stipulato dal Fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno.

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, Consip avvierà un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip, tutti i mesi, entro il 15 del mese, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese precedente al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. Tale adempimento prende avvio dal mese successivo al perfezionamento del primo OdF.
5. Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o in assenza di fatturato.
6. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione, e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto da Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui all'Allegato "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE" al presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato.
7. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sull'AQ stipulato con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della fee di cui ai precedenti commi.
8. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
9. Consip, decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi

risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, Consip, unitamente all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 14, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai predetti 90 giorni solari.

10. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da Consip mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. **IT 27 X 03069 05036 100000004389**.
11. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
13. Consip procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
14. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 10.
15. Consip, ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Consip si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice. Consip avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 12 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC da Consip, per porre fine all'inadempimento, Consip ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione dell'Accordo Quadro e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice, informando tempestivamente il

Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 32 – FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui al precedente articolo "Penali" e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui al precedente articolo "Risoluzione".
3. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula dell'Accordo Quadro e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione Contraente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
4. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore.
5. È fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
6. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, commi 1 e 2.

ARTICOLO 33 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti esecutivi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte di Consip e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli OdF continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.

Roma, lì 13/10/2026

CONSIP S.p.A.

F.to digitalmente

Firmato digitalmente
da MARCO REGGIANI
in data 13/10/2026

IL FORNITORE

F.to digitalmente

Firmato digitalmente
da NICOLA CARMINI FORMICA
in data 13/10/2026
Seriale 9452562
PEC: gare.convenzioni@pec.telecomitalia.it

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui la sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'AQ e degli ordinativi di Fornitura), Articolo 5 (Prezzi e vincoli degli Ordinativi di Fornitura), Articolo 6 (Affidamento degli Ordinativi di Fornitura), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 9 (Controlli e verifiche da parte di Consip S.p.a.); Articolo 10 (Verifica di conformità), Articolo 11 (Corrispettivi e fatturazione), Articolo 12 (Costi della sicurezza); Articolo 14 (Penali); Articolo 15 (Garanzie); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Recesso); Articolo 18 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 19 (Trasparenza), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Responsabile generale del contratto), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 23 (Brevetti industriali, diritti d'autore e "Logo"); Articolo 13 (Aggiornamento Listino) Articolo 25 (Trattamento dei dati personali); Articolo 26(Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la

prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 28 (Subappalto), Articolo 29 (Danni e responsabilità civile), Articolo 30 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 31 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012), Art. 33 (Clausola finale).

Roma, lì 13/10/2026

IL FORNITORE

F.to digitalmente

Firmato digitalmente
da NICOLA CARMINE FORMICA
in data 13/10/2026
Seriale 9452562
PEC:gare.convenzioni@pec.telecomitalia.it